

ordine degli architetti della provincia di siracusa

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

PARTE PRIMA

Art.1 – In base all'art.42 del R.D. 23/10/1925 n.2537 il Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Siracusa emana il presente regolamento che, nel quadro della legislazione vigente, disciplina i seguenti settori di attività:

- Attività istituzionali;
- Attività promozionali;
- Attività culturali professionali.

Art.2 – Le attività istituzionali sono quelle delle quali è responsabile il Consiglio per legge (art.5 - L. 24/06/1923 e successive norme) come:

- liquidazione parcelle;
- rilascio di certificati di iscrizione;
- iscrizioni e trasferimenti di colleghi;
- revisione e pubblicazione Albo;
- rapporti col C.N.A. e gli altri Ordini;
- designazione di iscritti all'Albo in commissioni;
- giudizi disciplinari.

Art.3 – Nella conduzione rutinaria dell'Ordine, le pratiche di ordinaria amministrazione sono di norma istruite dal Consigliere segretario, il quale potrà apporvi la propria firma in assenza del Presidente.

La pubblicazione e revisione dell'Albo è curata preferibilmente ogni anno dal Consiglio dell'Ordine.

Ogni iscritto è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine, mediante raccomandata, l'eventuale modifica delle notizie riportate sull'Albo, fornite all'atto della sua iscrizione.

L'esame istruttorio delle parcelle è espletato dall'apposita Commissione delegata dal Consiglio come previsto all'art.7 e seguenti, della parte seconda del presente Regolamento, dove risultano specificate le relative attribuzioni ed i caratteri generali del funzionamento di detta Commissione.

Art.4 – Il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di consulenti idonei per la risoluzione di tutte quelle incombenze di carattere legale, amministrativo e fiscale che possono presentarsi nello svolgimento delle proprie mansioni.

Art.5 – Le riunioni di Consiglio sono tenute di norma ogni quindici giorni, preferibilmente presso la sede dell'Ordine stesso.

Su delibera unanime del Consiglio esse potranno essere tenute anche in altra sede.

Si riconosce un rimborso spese, pari a 1/5 (un quinto) del costo della benzina, ai componenti del Consiglio e della Commissione parcelle.

Riunioni straordinarie del Consiglio possono essere convocate dal Presidente o da almeno due Consiglieri, su richiesta scritta inoltrata al Presidente, il quale la notificherà agli altri membri del Consiglio a mezzo di raccomandata o telegramma con preavviso di almeno quarantotto ore.

Art.6 – All'inizio di ogni riunione il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente, ovvero il Consigliere più anziano di età, apre la seduta, dà lettura dell'ordine del giorno e chiede la conferma della successione degli argomenti, nonché comunica le eventuali proposte di inserimento e trattazione di altri.

Art.7 – L'ordine del giorno, per gli argomenti ordinari, è formulato dal Consiglio a chiusura della seduta precedente, su proposta dei singoli Consiglieri, e può essere integrato dal Presidente e dal Consigliere segretario per gli argomenti di carattere straordinario o burocratico amministrativo.

Le discussioni dovranno seguire rigorosamente la successione degli argomenti all'Ordine del giorno.

Qualora sia avanzata motivata richiesta all'inizio di seduta, anche da parte di un solo Consigliere, di variare la successione degli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio dovrà preventivamente deliberare in merito.

L'illustrazione sintetica dei punti all'ordine del giorno viene fatta dal Presidente o da un Consigliere incaricato in sua vece.

Al di fuori dell'ordine del giorno, all'apertura di ogni riunione, ciascun componente del Consiglio può proporre la trattazione di altri argomenti, dei quali darà illustrazione sintetica. Il Consiglio delibererà se l'argomento proposto debba essere discusso e concluso nella stessa riunione o rinviato a quella successiva.

Art.8 – Le votazioni nelle riunioni di Consiglio sono di regola manifeste; si procederà per votazioni a scrutinio segreto su richiesta motivata di almeno due consiglieri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Al termine della discussione di ogni argomento, il Presidente riepiloga sulle posizioni emerse e formula la proposta di delibera da porre in votazione.

I presenti possono chiedere precisazioni e richiamare alla corretta interpretazione di quanto discusso a mezzo di mozioni d'ordine e possono esprimere proprie posizioni finali con dichiarazioni di voto.

Le mozioni d'ordine e le dichiarazioni di voto fanno parte integrante delle deliberazioni.

Art.9 – In ogni seduta di Consiglio, le deliberazioni adottate sono trascritte in appositi stampati contenenti:

- Il numero progressivo della delibera;
- L'indicazione dei presenti;
- L'indicazione nominativa di voto;
- Le eventuali dichiarazioni dei Consiglieri di cui al precedente art.8.

Le deliberazioni adottate sono immediatamente verbalizzate, nel corso della seduta di Consiglio, dal Consigliere segretario o, in sua assenza, dal Consigliere più giovane di età, unitamente alle indicazioni sui presenti e sulle operazioni di voto.

Nel caso di dichiarazioni di voto, queste devono sempre precedere nel verbale i risultati delle votazioni e le deliberazioni adottate.

Ad inizio di ogni seduta di Consiglio si procederà alla lettura ed alla successiva approvazione del verbale della seduta precedente.

Per i giudizi disciplinari verrà redatto apposito verbale contenente in allegato la documentazione relativa.

Art.10 – Il Consigliere tesoriere predispone e sottopone al Consiglio, all'inizio di ogni anno il bilancio consuntivo della gestione passata ed il bilancio preventivo della gestione in corso, con la determinazione della quota annua di iscrizione.

Il bilancio consuntivo e preventivo, approvato dal Consiglio, viene presentato ed illustrato agli iscritti nella prima Assemblea annuale.

Art.11 – Tutti i documenti originali pervenuti all'Ordine devono rimanere depositati in archivio. La segreteria dell'Ordine curerà la tenuta di un protocollo sommario (con indicazione sintetica del contenuto) delle lettere e dei documenti spediti o ricevuti.

I Consiglieri hanno facoltà di accesso a tutta la corrispondenza ed agli atti in archivio, fatte salve le norme sulla privacy.

Il componente del Consiglio che sia in possesso di documenti dell'Ordine che non siano ancora resi pubblici, è vincolato dal segreto e commette grave mancanza qualora consegni o comunichi a terzi il contenuto dei medesimi. Ogni iscritto all'Ordine ha facoltà di richiedere copia dei documenti archiviati o estratto dei verbali delle riunioni di Consiglio, a mezzo motivata istanza al Presidente, il quale, sentito il Consiglio, non riscontrando alcun impedimento esiterà quanto richiesto entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Art.12 – Per le attività culturali e formative il Consiglio si avvarrà di gruppi di lavoro e commissioni composte da iscritti, che opereranno in tempi e modi prefissati, ciascun gruppo di lavoro sarà coordinato da un responsabile nominato fra i membri del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine inoltre sosterrà tutte quelle iniziative deliberate, idonee a promuovere la figura dell'Architetto nella società.

PARTE SECONDA

Rappresentanze dell'Ordine nelle Commissioni; formazione degli elenchi Art.1 – Per la determinazione dei rappresentanti dell'Ordine presso le Commissioni Edilizie Comunali, vengono formati tanti elenchi di iscritti all'Albo quanti sono i Comuni della Provincia.

L'Architetto che rappresenta l'Ordine in seno ad una C.E.C., o qualsivoglia altra commissione, e che abbia fra l'altro il fine di presiedere al controllo, alla tutela ed al decoro dell'esercizio professionale, deve essere nominato tra i componenti della terna segnalata dal Consiglio dell'Ordine ed essere emanazione diretta del Consiglio medesimo.

Iscrizione negli elenchi

Art.2 – Gli iscritti all'Albo possono, mediante istanza, chiedere al Consiglio dell'Ordine di essere inseriti in un massimo di n.3 (tre) elenchi, di cui al comma primo dell'articolo precedente, specificando i relativi Comuni.

Gli iscritti negli elenchi sono tenuti ad accettare l'incarico per il quale si sono resi disponibili; in caso di loro elezione a membro di Commissione Edilizia, essi sono altresì tenuti a darne immediata comunicazione all'Ordine mediante lettera raccomandata.

Ogni iscritto all'Ordine che viene nominato, a qualsiasi altro titolo, in una Commissione, deve darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine tramite raccomandata.

L'Architetto facente parte di Commissioni in rappresentanza dell'Ordine, è tenuto a dimettersi qualora l'Ordine lo ritenga opportuno anche al fine di garantire la ciclicità delle rappresentanze.

Cancellazione dagli elenchi

Art.3 – Gli iscritti negli elenchi, qualora successivamente non sono più disponibili a rappresentare l'Ordine in una Commissione, devono darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio tramite raccomandata.

Sospensione dagli elenchi

Art.4 – Sono sospesi dagli elenchi:

- coloro che siano sospesi dall'esercizio della libera professione;
- coloro che siano colpiti da provvedimento disciplinare;
- coloro che rifiutano l'invito da parte del Consiglio a rappresentare l'Ordine in una Commissione;
- coloro che, nominati in rappresentanza dell'Ordine, si dimettono per qualsiasi motivo da una Commissione senza autorizzazione dello stesso Ordine;
- coloro che, nominati in rappresentanza dell'Ordine in una Commissione, vengono dal Consiglio esonerati o invitati a dimettersi dalla stessa a causa di manifesta negligenza, o comportamento deontologicamente scorretto, o incapacità, accertata autonomamente ed insindacabilmente dal Consiglio anche sulla base di quanto prescritto al successivo art.6;
- coloro che vengono nominati in rappresentanza di altre amministrazioni, enti o organismi diversi dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

La durata della sospensione sarà opportunamente stabilita dal Consiglio; essa sarà comunque di un periodo non inferiore al perdurare della motivazione che l'ha determinata.

Utilizzo degli elenchi

Art.5 – Alla richiesta da parte di amministrazioni, enti, o organismi in genere, di terne per la designazione in Commissioni di architetti iscritti all'Ordine, queste saranno determinate in base agli elenchi istituiti, nel rispetto assoluto della ciclicità delle segnalazioni.

Adempimenti dei rappresentanti dell'Ordine

Art.6 – L'iscritto negli elenchi, venuto a conoscenza di essere stato designato a rappresentare l'Ordine in una Commissione, deve inviare al Consiglio, me-

diante raccomandata, dichiarazione formale di accettazione dell'incarico affidatogli.

Il rappresentante dell'Ordine in una Commissioni deve:

- partecipare alle riunioni organizzate dal Consiglio per consentire il confronto delle opinioni e delle esperienze, e per concordare eventuali iniziative;
- conoscere gli strumenti urbanistici in vigore nel Comune, in specie per la Commissione Edilizia, e possedere in generale riconosciuta competenza per l'assolvimento dell'incarico assegnato;
- tutelare gli interessi della categoria che rappresenta, anche verificando le competenze di chi firma i progetti in ordine all'oggetto della progettazione stessa;
- relazionare per iscritto, quando occorre, su richiesta del Consiglio, sull' andamento dei lavori della Commissione della quale se ne fa parte, e su problemi per i quali necessiti l'intervento dell'Ordine.

Gli adempimenti previsti nel presente articolo si intendono inderogabili.

L' omissione degli stessi è considerata rinuncia alla rappresentanza nelle Commissioni e da rappresentante nella Commissione.

La non accettazione di richiesta di dimissioni da parte dell'iscritto e/o l' inadempimento agli obblighi previsti per i rappresentanti nelle Commissioni costituisce mancanza grave e dà luogo a provvedimenti disciplinari previsti dall'art.45 del R.D. 23/10/1925 n.2537.

Commissione parcelle

Art.7 – Viene istituita la Commissione Consultiva Parcelle, quale organo delegato dal Consiglio alla revisione delle parcelle professionali.

Art.8 – I componenti della Commissione sono dello stesso numero dei membri del Consiglio dell'Ordine, il quale delegherà un proprio Consigliere per svolgere la funzione di Presidente.

Ai lavori della Commissione sono tenuti a partecipare come uditori, per almeno quattro sedute, i giovani iscritti.

Il Consiglio dell'Ordine provvederà a comunicare, compatibilmente con gli impegni di ciascuno, modalità e tempi di partecipazione ai lavori.

Art.9 – La Commissione elegge nel proprio seno un Segretario che curerà il protocollo, apporrà il timbro di presa visione della Commissione Parcelle su tutti gli elaborati presentati e stenderà i verbali delle sedute; curerà inoltre lo importo dovuto all'Ordine dal richiedente.

Il Presidente della Commissione curerà l'istruttoria delle pratiche, anche avvalendosi di un relatore scelto all'interno della Commissione, e sarà responsabile delle determinazioni relative e del rispetto dei tempi previsti nel successivo art. 10.

Art.10 – Le parcelle presentate saranno revisionate dalla Commissione nella prima seduta utile dopo tre giorni dalla data di presentazione; restando indiscutibile il rispetto della successione del numero di protocollo e dei tempi necessari per l'esame delle pratiche, dette parcelle saranno deliberate dal Con-

siglio e ratificate dal Presidente dell'Ordine entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.

Art.11 – Il professionista o il committente che richiede la liquidazione deve inoltrare domanda in carta semplice al Presidente del Consiglio dell'Ordine allegando gli atti ed i documenti richiesti, necessari per la determinazione della congruità delle competenze.

Il Presidente della Commissione Parcelle è responsabile del funzionamento della Commissione stessa.

Art.12 – Salvo diversa insindacabile deliberazione del Consiglio dell'Ordine, i diritti per il rilascio del visto di congruità sono fissati in:

- per liquidazione di parcelle: 1,50% (uno e cinquanta per cento).
Tale somma viene corrisposta alla segreteria dell'Ordine con assegno o bonifico bancario, intestato all'Ordine degli Architetti della Provincia di Siracusa, al
momento del ritiro della parcella liquidata.

Art.13 – I componenti della Commissione per la revisione delle parcelle professionali sono designati dal Consiglio dell'Ordine.

La Commissione Parcelle propone al Consiglio dell'Ordine parere di congruità fra gli elaborati prodotti e la parcella presentata; la stessa Commissione è tenuta a suggerire al professionista interessato, con comunicazione scritta ratificata dal Consiglio, quegli elementi interpretativi della legge che regolamenta i minimi tariffari, tesi esclusivamente alla qualificazione del prodotto fornito.

La Commissione non può in alcun caso entrare nel merito delle scelte progettuali e delle ipotesi di lavoro.

Art.14 – Le sedute della Commissione Parcelle sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti designati.

In assenza del Consigliere Presidente della Commissione, presiede la seduta lo stesso Presidente dell'Ordine o un Consigliere all'uopo da questi delegato.

I membri della Commissione vengono sostituiti dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio dell'Ordine che l'ha nominata.

Elenco dei collaudatori

Art.15 – Viene istituito l'elenco degli iscritti aventi titolo e disposti ad assumere incarichi di collaudo.

Coloro che possiedono i requisiti previsti dalle leggi vigenti per espletare incarichi di collaudo, devono far pervenire all'Ordine richiesta in carta semplice, indirizzata al Presidente dell'Ordine, di inserimento negli elenchi specifici e congiunta dichiarazione di disponibilità ad espletare suddetti incarichi.

Il Consiglio provvederà a formulare le terne richieste in modo da assicurare la ciclicità delle segnalazioni mediante sorteggio eseguito di volta in volta.

Rappresentanze dell'Ordine in Commissioni

Art.16 – Possono rappresentare l'Ordine degli Architetti gli iscritti che abbiano almeno cinque anni di comprovata attività professionale e che abbiano di-chiarato la propria disponibilità.

Validità del Regolamento

Art.17 – Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo dalla data di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, il quale provvederà a divulgarlo opportunamente a tutti gli iscritti e agli organi interessati.

La validità del presente Regolamento prescinde dalla durata in carica del Consiglio che l'ha emanato.

Il Regolamento potrà essere abrogato, emendato ed integrato su richiesta di almeno due membri del Consiglio dell'Ordine, con votazione per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea generale degli iscritti.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Siracusa in data 30/03/2000, previa consultazione dell'Assemblea generale degli iscritti del 23/03/2000.

Il Consiglio dell'Ordine